

Ordinanza n. 1869 11 febbraio 2005

Provvedimento contingibile ed urgente per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da PM10 nelle zone critiche e negli agglomerati della Regione Lombardia.

RICHIAMATE:

- la d.G.R. 5 agosto 2004, n. 18622, concernente il Piano d'azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, con particolare riferimento al traffico veicolare, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati della Regione Lombardia, come definiti nell'Allegato A) alla d.G.R. 19 ottobre 2001, n. 6501 e nelle dd.G.R. 6 dicembre 2002, n. 11485 e 29 luglio 2003, n. 13856;
- la d.G.R. 22 ottobre 2004, n. 19127, recante i criteri e le modalità di attuazione del suddetto Piano d'azione;
- le dd.G.R. 14 gennaio 2005, n. 20217 e 21 gennaio 2005, n. 20303, recanti, ad integrazione del Piano d'azione di cui alle deliberazioni 5 agosto 2004, n. 18622 e 22 ottobre 2004, n. 19127, sopra richiamate, disposizioni integrative in ordine alla circolazione dei veicoli a targhe alterne, in date programmate;

DATO ATTO che le suddette deliberazioni sono state adottate in applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, di attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, nonché del decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60, di recepimento delle direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE, che stabilisce, tra l'altro, relativamente a determinati inquinanti, i valori limite e le soglie d'allarme, il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo, oltre che il termine entro il quale i valori limite devono essere raggiunti.

DATO ATTO, in particolare, che le medesime deliberazioni hanno disposto:

- il blocco programmato permanente della circolazione dei veicoli più inquinanti dall'8 novembre al 17 dicembre 2004 e dal 10 gennaio al 28 febbraio 2005;
- il blocco totale della circolazione per tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti a servizio pubblico nelle giornate domenicali del 21 novembre 2004 e del 23 gennaio e 20 febbraio 2005;
- la circolazione dei veicoli a targhe alterne nei giorni 20 e 27 gennaio e 3 e 10 febbraio 2005;
- le deroghe al rispetto delle suddette disposizioni per determinate categorie di soggetti e di veicoli e relativamente a specifici assi viari.

RICHIAMATA l'ordinanza contingibile ed urgente 13/1/2005, n. 262, che per la giornata di domenica, 16 gennaio 2005, ha disposto il blocco totale della circolazione dei veicoli nelle zone critiche e negli agglomerati della Regione Lombardia.

CONSIDERATO che:

- le condizioni meteorologiche dell'inverno in corso, come rilevate dall'ARPA, in applicazione del PUNTO 1, lettera b), dell'Allegato alla richiamata d.G.R. 5 agosto 2004, n. 18622, sono caratterizzate da una persistenza di condizioni di stabilità atmosferica con assenza di vento e presenza di inversione termica, peraltro estese a tutta la Pianura Padana, che favoriscono l'accumulo degli inquinanti ed, in particolare, del PM10;

- nonostante una temporanea attenuazione delle suddette condizioni, non si può escludere la ripresa dell'alta pressione e della stabilità atmosferica, a partire dai primi giorni della settimana introdotta dal 14 febbraio 2005, con conseguente accumulo degli inquinanti atmosferici.

PRESO ATTO delle conoscenze, in termini scientifici, sulla natura delle sostanze inquinanti più dannose per l'ambiente e per le persone e sulle conseguenze, in particolare di ordine igienico-sanitario, estremamente preoccupanti per la popolazione.

CONSIDERATA pertanto la necessità e l'urgenza di individuare misure atte a migliorare ulteriormente l'efficacia degli interventi fino ad oggi adottati per i periodi di emergenza determinati da episodi acuti di inquinamento atmosferico, sia per ciò che concerne le procedure di limitazione del traffico veicolare, sia per gli interventi tesi alla riduzione delle emissioni dagli impianti per la produzione di energia elettrica, da quelli per la produzione industriale e da quelli per il riscaldamento civile.

RITENUTO opportuno, per quanto sopra riportato, ricorrere alla misura della circolazione veicolare a targhe alterne e contemporaneamente a quella del divieto di circolazione per i veicoli non dotati di marmitta catalitica a tre vie, ovvero di tipo non omologato ai sensi della direttiva 91/441/CEE e seguenti e per i veicoli ad accensione spontanea (diesel), non di tipo eco-diesel, ovvero non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e seguenti, da attuarsi in quattro giornate consecutive, a partire da martedì, 15 febbraio, fino a venerdì, 18 febbraio 2005.

RITENUTO che sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai sensi del quale il Presidente della Giunta regionale adotta ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni, in materia, tra le altre, di igiene e sanità pubblica.

O R D I N A

1) il divieto di circolazione nelle date del 15, 16, 17 e 18 febbraio 2005 degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti a servizio pubblico, dalle ore **8.00 alle ore 20.00**;

2) nelle date del 16 e 18 febbraio 2005 sono esclusi dal divieto di circolazione di cui al punto 1) i veicoli con targa contraddistinta da numero pari, aventi le seguenti caratteristiche:

- . gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori ad emissione nulla (motore elettrico);
- . gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, gpl);
- . gli autoveicoli ad accensione comandata alimentati a benzina, dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive;
- . gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive;
- . gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE e successive direttive e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive direttive;
- . i motoveicoli ed i ciclomotori, omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE;
- . i motoveicoli ed i ciclomotori dotati di motore a quattro tempi;
- . le autovetture equipaggiate con motore ibrido-elettrico e termico;

3) nelle date del 15 e 17 febbraio 2005 sono esclusi dal divieto di circolazione di cui al punto 1) i veicoli con targa contraddistinta da numero dispari, aventi le seguenti caratteristiche:

- . gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori ad emissione nulla (motore elettrico);
- . gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, gpl);
- . gli autoveicoli ad accensione comandata alimentati a benzina, dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive;
- . gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive;
- . gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE e successive direttive e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive direttive;
- . i motoveicoli ed i ciclomotori, omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE;
- . i motoveicoli ed i ciclomotori dotati di motore a quattro tempi;
- . le autovetture equipaggiate con motore ibrido-elettrico e termico;

4) sono esclusi da ogni divieto di circolazione:

- . gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori ad emissione nulla (motore elettrico);
- . gli autoveicoli con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, gpl), dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive;
- . le autovetture equipaggiate con motore ibrido-elettrico e termico;

5) il divieto di circolazione non si applica:

- . ai tratti autostradali, alle strade statali e provinciali ricadenti nei territori dei Comuni interessati dalla presente ordinanza;
- . ai tratti di strade di collegamento tra gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici;
- . relativamente al comune di Como, alle seguenti strade di collegamento: Via Brogeda, via Asiago, via Pellico, via Bellinzona, via per Cernobbio, via Borgovico Nuova, viale Rosselli, via Recchi, via Masia Sud, Lungo Lario Trento, via Torno, via Manzoni, P.za Matteotti, via Dante (fino all'incrocio con via Dottesio), via Dottesio, via Briantea, via Statale per Lecco, via Castelnuovo, via Ambrosoli, viale G.Cesare, via Piave, viale Roosevelt, viale Innocenzo XI, via Grandi, P.za San Rocco, via Napoleona, P.le Camerlata, Via Varesina, via d'Annunzio, via Paoli, via Cecilio, via Canturina, P.za Martiri italiani delle foibe istriane, via Clemente XIII, via Scalabrini;
- . relativamente al comune di Grandate, via Leopardi;
- . relativamente al comune di Casnate con Bernate, via Garibaldi e via Pitagora;
- . relativamente al Comune di Milano ed ai Comuni limitrofi:
 - a) Cologno Nord: Viale Lombardia (Brugherio), Via Imbersago, Via Dante;
 - b) Cascina Gobba: Via Milano (Cologno M.) e S.S. 11 Padana Superiore;
 - c) Forlanini: Viale E. Forlanini;
 - d) San Donato 1 e 2: S.S. 9 Via Emilia, S.S. 415 Pauledese;
 - e) Bisceglie : Via Pertini, Via Parri fino al parcheggio Bisceglie;

- f) Lampugnano: Cavalcavia Ghisallo, Sottopasso Kennedy, Via Sant'Elia fino all'incrocio con Via Natta;
 - g) Molino Dorino e San Leonardo: Nuova bretella Settimo Milanese - Molino Dorino, Via Gallarate fino all'intersezione con la carreggiata congiungente Via Appennini, Via Appennini fino all'incrocio con Via Borsa, Via Borsa fino al parcheggio San Leonardo;
 - h) Famagosta: Via del Mare fino al parcheggio Famagosta;
 - i) Sesto 1° Maggio: nel Comune di Cinisello Balsamo: Via Galilei, Via Valtellina; nel Comune di Sesto san Giovanni: Viale Gramsci (dal confine con Cinisello Balsamo sino a Piazza 1° Maggio); Cavalcavia Buonarroto, Via Trento, Viale Italia (da Via Trento allo svincolo Italia - Muggiasca sul peduncolo) e le rampe dello svincolo stesso non in ambito autostradale; Via Di Vittorio, tra il confine con Cologno Monzese e Via Pisa, nonché i rami di strada necessari e sufficienti per garantire l'accesso e l'uscita dal peduncolo e il raggiungimento della Via Di Vittorio;
 - l) Via Sempione nel comune di Pero dal confine comunale di Rho sino al raccordo con l'autostrada Milano - Torino;
 - m) Comune di Arese: Piazzale Alfa Romeo, Via Alfa Romeo, Viale Alfa Romeo, Via Luraghi, Via per Bariana, Via Marconi, Via della Moia, Viale delle Industrie, Piazzale Burke;
 - n) Comune di Cernusco sul Naviglio: S.P. n. 121 (dal confine con il Comune di Carugate all'intersezione con la ex s.s. 11 Padana Superiore), S.P. n. 113 (dal confine con il Comune di Brugherio all'incrocio con la S.P.120), S.P. n. 120 (dal confine con il Comune di Cologno Monzese all'intersezione con la S.P. 113 e dall'incrocio con la S.P. 121 al confine con il Comune di Bussero), ex S.S. n. 11 Padana Superiore (dal confine con il Comune di Vimodrone al confine con il Comune di Cassina de' Pecchi), Via Torino (dall'intersezione con la ex s.s. 11 all'incrocio con la s.p. 103), Via Grandi (dall'incrocio con la ex s.s. 11 all'intersezione con la Via Mattei - stazione A.T.M.), Via Mattei (dall'intersezione con la Via Grandi all'incrocio con la Via Miglioli), Via Miglioli (dall'intersezione con la Via Mattei all'incrocio con la S.P. 121 (tangenziale est);
 - o) Comune di Lissone: Viale Repubblica (dal confine con Monza a Via Cattaneo), Viale Martiri della Libertà (da Via Cattaneo a Via Toti), Via Catalani, Via dei Platani, Via San Giorgio, Via Trieste, Via Zanella, Via Lombardia;
 - p) Comune di Cusano Milanino: Via Soriani, Via Alessandrina, Viale Cooperazione, Via Marconi, Via Manzoni;
 - q) Comune di Rozzano: Via Curiel, Via Mazzocchi, Via Grandi, Via Manzoni, Via Gran S. Bernardo, Via Monte Amiata, Viale Isonzo, Via Buozzi, Via Di Vittorio, Via Cooperazione (dalla rotatoria con Via XXV Aprile al confine con Zibido San Giacomo), Via XXV Aprile (da Via Cooperazione al confine con Basiglio);
 - r) Comune di Senago: Via Cavour (da Comasina a Via Varese), Via Varese (da confine con Limbiate a Via per Cesate), Via per Cesate (da Via Varese al confine con Garbagnate/Cesate), Via Benedetto Croce (da Via per Cesate a Via Mascagni), Via Mascagni (da Via B. Croce al confine con Garbagnate);
- relativamente al Comune di Nembro: Via Marconi, Piazza Italia, Piazza Umberto I°, Via Roma (da intersezione con Via Locatelli ad innesto con Piazza Italia e Piazza Umberto I°);

6) Il divieto di circolazione non si applica altresì:

- a) agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai ciclomotori delle Forze di Polizia, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e dei corpi e servizi di polizia municipale e provinciale;
- b) agli autoveicoli di pronto soccorso;
- c) ai mezzi di trasporto pubblico e scuola bus;
- d) ai taxi e ai veicoli di noleggio con conducente;
- e) agli autoveicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno, con il portatore di handicap a bordo;
- f) alle autovetture targate CD e CC e con targa estera;
- g) agli autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro come gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (luce, gas, acqua, sistemi

informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci , alimentari deperibili e pasti per i servizi di mensa);

- h) agli autoveicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;
- i) agli autoveicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- j) agli autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia) in grado di esibire relativa certificazione medica;
- k) agli autoveicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- l) agli autoveicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- m) ai veicoli degli operatori dell'informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento;
- n) agli autoveicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- o) ai mezzi di trasporto dei commercianti ambulanti limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine del turno lavorativo;
- p) ai veicoli di trasporto merci per gli espositori delle fiere, di medicinali e di generi deperibili di prima necessità;
- q) agli automezzi delle scuole guida per l'espletamento delle prove d'esame e lo svolgimento delle lezioni di guida pratica;
- r) ai veicoli degli agenti di commercio che trasportano campionari ingombranti e/o di valore preventivamente comunicati (mezzo e targa) alle vigilanze urbane interessate, da parte dell'associazione di categoria;

7) i sindaci possono inoltre concedere deroghe per particolari veicoli e/o per particolari necessità limitatamente ai residenti nel proprio territorio. Tale deroga è valida per la circolazione nella Zona Critica Unica di Milano-Como-Sempione, nella Zona Sovracomunale di Bergamo, nell'Agglomerato Sovracomunale di Brescia e nei Comuni capoluogo di Provincia che abbiano aderito al Piano d'Azione;

8) non è prevista la facoltà di avvalersi di autocertificazioni;

9) in caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 30/4/92, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", come integrato e modificato;

10) all'esecuzione della presente ordinanza provvedono i Sindaci dei Comuni interessati, con la collaborazione delle Forze dell'Ordine e dei Corpi di Polizia Municipale, secondo le rispettive competenze;

11) i soggetti responsabili intensificano il controllo dei limiti della velocità dei veicoli sulla viabilità di competenza;

12) il divieto di circolazione dei veicoli a targhe alterne può essere revocato dalla competente Direzione Generale sia per effetto del verificarsi o della previsione di condizioni meteorologiche favorevoli alla dispersione o all'abbattimento degli inquinanti, sia nel caso di eventi imprevisti ed eccezionali, quale l'indizione dello sciopero dei mezzi pubblici;

13) il Presidente delle Province e i Sindaci dei Comuni interessati provvedono a rendere pubblica la presente ordinanza con i mezzi ritenuti più opportuni e celeri.

Il Presidente
(Roberto Formigoni)